



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Provincia di Firenze

Sindaco

ORDINANZA
n. 94 del 28-05-2008
rif. PRORD - 103 - 2008

Oggetto: ORDINANZA ORARI

Disciplina degli orari di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività assimilabili, delle attività di pubblico spettacolo, trattenimento e svago, degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, delle attività di acconciatore ed estetista.

IL SINDACO

Visto l'art. 50 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 che attribuisce, fra l'altro, al Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

Vista la Legge regionale n. 38 del 22 luglio 1998 "Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città";

Visto l'art. 11 e ss. del D.lgs n. 114 del 31 marzo 1998;

Vista la Legge regionale n. 28 del 17 maggio 1999 ed il Regolamento regionale n. 4 del 26 luglio 1999 con successive modifiche;

Visti gli artt. 81, 82, 85, 111 e 111 *bis* della Legge regionale n. 28 del 7 febbraio 2005;

Visto l'art. 2 bis della Legge n. 161 del 14 febbraio 1963;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 25 novembre 2003 avente ad oggetto gli "*indirizzi per la disciplina degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi ed attività similari*";

Vista l'ordinanza n. 88 del 16 maggio 1996;

Vista l'ordinanza n. 122 del 13 giugno 1997;

Visto l'accordo d'area del 24 luglio 2000;

Vista l'ordinanza n. 2 del 04 gennaio 2002;

Ritenuto necessario disciplinare gli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività assimilabili, delle attività di pubblico spettacolo, trattenimento e svago sia al chiuso che all'aperto, degli stabilimenti balneari, degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, delle attività di acconciatore ed estetista, al fine di offrire migliori servizi alla cittadinanza ed in particolare nel rispetto delle norme sulla tutela dall'inquinamento acustico ed ambientale;

Preso atto degli esiti dell'incontro di concertazione tenutosi il 12/02/2008, al quale erano state convocate le Associazioni di categoria e quelle di tutela dei consumatori, gli Enti e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Provincia di Firenze

Vista l'ordinanza n. 34 del 28/02/2008 come modificata dalle successive n. 42 del 06/03/2008 e n. 43 del 13/03/2008;

Considerato che a seguito di richieste di chiarimenti in merito ad alcuni aspetti disciplinati dalla suddetta ordinanza e ad ulteriori elementi di valutazione, l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno convocare nuovi tavoli di concertazione per risolvere le questioni sollevate e per disciplinare con un'apposita ordinanza gli orari degli stabilimenti balneari;

Preso atto degli esiti degli incontri di concertazione tenutosi il 22/04/2008 ed il 27/05/2008, ai quali sono state convocate le Associazioni di categoria e quelle di tutela dei consumatori, gli Enti e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;

DISPONE

che siano osservate le seguenti disposizioni inerenti gli orari di apertura, i turni di ferie, i giorni di chiusura obbligatoria nonché ogni altro aspetto attinente l'apertura e la chiusura delle seguenti attività: esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività assimilabili, attività di pubblico spettacolo, trattenimento e svago, esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, attività di acconciatore ed estetista.

TITOLO I.....	3
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.....	3
Art. 1 - Ambito di applicazione	3
Art. 2 – Disposizioni generali	3
Art. 3 - Orario attività musicale	4
Art. 4 – Chiusura infrasettimanale	4
Art. 5 – Informazione al pubblico.....	4
Art. 6 – Comunicazione ferie e programmi di apertura per turno.....	4
Art. 7 – Esclusioni.....	4
TITOLO II.....	5
Attività artigianali del settore alimentare.....	5
Art. 8 - Disposizioni generali.....	5
TITOLO III	5
Attività di pubblico spettacolo, trattenimento e svago.....	5
Art. 9 - Ambito di applicazione	5
Art. 10 – Disposizioni generali	5
Art. 11 - Discoteche, night club, sale da ballo ed esercizi simili.....	5
Art. 12 - Cinema e teatri.....	6
Art. 13 - Sale giochi e giochi leciti	6
Art. 14 - Manifestazioni all'aperto.....	6
TITOLO IV	6
Esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa	6
Art. 15 - Disposizioni generali.....	6
Art. 16 - Chiusure domenicali e festive	6



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Provincia di Firenze

Art. 17 - Deroghe alle chiusure domenicali e festive degli esercizi ubicati nel territorio comunale	7
Art. 18 - Orario notturno	7
Art. 19 - Esercizi commerciali posti in autostrade.....	8
Art. 20 - Esclusioni	8
TITOLO V	8
Acconciatori ed estetisti	8
Art. 21 - Ambito di applicazione	8
Art. 22 – Disposizione generali.....	8
Art. 23 - Chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva e	9
TITOLO VI.....	9
Disposizioni comuni, rinvii e abrogazioni	9
Art. 24 - Ambito di applicazione	9
Art. 25 - Poteri del Sindaco.....	9
Art. 26 – Sanzioni	9
Art. 27 – Abrogazioni, rinvii e disposizioni transitorie	9

TITOLO I

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 1 - Ambito di applicazione

Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande soggetti a regolamentazione comunale, ai sensi della normativa vigente in materia, ed alle attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati di cui al D.P.R. 235/2001.

Art. 2 – Disposizioni generali

1. Ciascun esercente è libero di scegliere l'orario di apertura e chiusura al pubblico, fra un minimo di cinque ed un massimo di diciotto ore, nel rispetto dei limiti e con le modalità di seguito indicate:
 - a) nei giorni di venerdì, sabato e domenica, nonché nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 5.00 alle ore 2.00;
 - b) negli altri giorni dalle ore 5.00 alle ore 1.00;
 - c) è consentito ai clienti che abbiano ottenuto la consumazione ed in possesso dell'apposito scontrino rilasciato entro l'orario di chiusura, di completare la consumazione entro e non oltre la mezz'ora successiva all'orario di chiusura stesso;
2. Gli esercizi che esplicano attività di somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, su suolo pubblico o privato, osserveranno per detta attività un orario compreso fra le ore 08.00 e le ore 24.00 anche qualora l'esercizio, nel locale al chiuso, abbia adottato un orario più ampio.
3. Per eventuali esigenze di pubblico interesse e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale, nonché di quiete e di riposo notturno delle persone, il Sindaco può disporre riduzioni degli orari di apertura anche per singoli esercizi e determinate attività anche temporanee, in relazione all'ubicazione degli esercizi o attività nel contesto territoriale del Comune, con particolare riguardo alle aree urbane ad alta densità abitativa e residenziale.



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Provincia di Firenze

Art. 3 - Orario attività musicale

1. L'attività musicale, che si contraddistingue come semplice musica di accompagnamento e compagnia accessoria e strumentale all'attività principale di somministrazione, sempre effettuata nel rispetto della normativa sulle immissioni sonore, osserva un orario compreso fra le ore 10.00 e le ore 24.00.
2. Nei locali e spazi all'aperto, sia su area pubblica che privata, le attività di cui al precedente comma possono effettuarsi dalle ore 10.00 alle ore 24.00, con interruzione obbligatoria dalle ore 13.00 alle ore 16.00.

Art. 4 – Chiusura infrasettimanale

1. La chiusura infrasettimanale dell'esercizio è facoltativa.
2. Gli esercenti possono osservare tale chiusura in uno o più giorni predeterminati della settimana, dandone preventiva comunicazione al Sindaco.
3. Gli esercizi dovranno comunicare preventivamente al Sindaco ogni variazione del giorno di chiusura.
4. La giornata di chiusura prescelta potrà essere modificata dall'Amministrazione comunale per garantire idonei livelli di servizio nell'ambito della programmazione di cui al successivo art. 6.

Art. 5 – Informazione al pubblico

1. Gli esercenti hanno l'obbligo di rendere noto al pubblico l'orario di apertura prescelto ed il giorno di eventuale chiusura infrasettimanale con l'esposizione di cartelli o altri mezzi idonei visibili dall'esterno dell'esercizio, dandone preventiva comunicazione al Sindaco.
2. In occasione delle ferie gli esercenti devono esporre apposito cartello indicante il periodo di chiusura all'esterno dell'esercizio, con almeno 15 giorni di anticipo e comunicarlo all'Amministrazione comunale secondo le modalità indicate al successivo art. 6.

Art. 6 – Comunicazione ferie e programmi di apertura per turno

1. Sentite le organizzazioni imprenditoriali del commercio e del turismo, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, nei periodi di maggiore o di minore afflusso turistico, in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza o in concomitanza con il periodo estivo e natalizio, il comune, al fine di garantire idonei livelli di servizio, può stabilire programmi di apertura obbligatoria per turno.
2. Gli esercenti dovranno rendere noti, mediante comunicazione scritta indirizzata al comune, i periodi di chiusura per ferie entro il 31 marzo di ogni anno, al fine di consentire la programmazione di cui al comma 1.

Art. 7 – Esclusioni

1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano alle attività di somministrazione svolte:
 - a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte. L'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi.
 - b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio lungo la rete autostradale, ove è consentita l'apertura ininterrotta 24 ore su 24;



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Provincia di Firenze

- c) nelle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere nelle quali le attività di somministrazione vengono svolte in favore delle sole persone alloggiate;
 - d) nelle mense aziendali, come definite all'articolo 41, comma 1, lettera e) della Legge Regionale 28/2005 e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
 - e) al domicilio del consumatore;
 - f) senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.
2. Gli esercizi di cui al comma 1, lettere a) osservano l'orario prescelto per l'attività principale.

TITOLO II

Attività artigianali del settore alimentare

Art. 8 - Disposizioni generali

Le disposizioni contenute nel titolo I (artt. 2 e 5) della presente ordinanza si applicano anche alle attività artigianali del settore alimentare (pasticcerie, gelaterie, gastronomie e attività equiparabili) che vendono direttamente i loro prodotti al consumatore finale limitatamente agli aspetti inerenti l'attività di commercio al dettaglio.

TITOLO III

Attività di pubblico spettacolo, trattenimento e svago

Art. 9 - Ambito di applicazione

Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alle attività di pubblico spettacolo, trattenimento e svago esercitate in forza di specifica autorizzazione ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

Art. 10 – Disposizioni generali

1. Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, nel rispetto dei limiti e con le modalità di seguito indicate.
2. L'orario prescelto deve essere reso noto al pubblico con l'esposizione di cartelli o altri mezzi idonei visibili dall'esterno dell'esercizio, dandone preventiva comunicazione al Sindaco.
3. Per eventuali esigenze di pubblico interesse e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale, nonché di quiete e di riposo notturno delle persone, il Sindaco può disporre riduzioni degli orari di apertura anche per singoli esercizi e determinate attività anche temporanee, in relazione all'ubicazione degli esercizi o attività nel contesto territoriale del Comune, con particolare riguardo alle aree urbane ad alta densità abitativa e residenziale.

Art. 11 - Discoteche, night club, sale da ballo ed esercizi similari

1. Le attività di cui al presente articolo, sia al chiuso che all'aperto, devono svolgersi inderogabilmente nell'orario compreso fra le ore 15.00 e le ore 03.30.



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Provincia di Firenze

2. Al solo scopo di consentire l'evacuazione del pubblico, è concessa mezz'ora di comporto sull'orario di chiusura prescelto, nell'ambito di quello previsto al comma 1 del presente articolo.

Art. 12 - Cinema e teatri

Le attività cinematografiche e teatrali vengono svolte osservando i seguenti orari di fascia massima consentita:

- a) nei locali al chiuso: dalle ore 9.00 alle ore 2.00
- b) negli ambiti all'aperto: dalle ore 16.00 alle ore 24.00.

Art. 13 - Sale giochi e giochi leciti

1. L'esercizio dell'attività di sala giochi e di giochi leciti nell'ambito di attività commerciali è consentito non prima delle ore 12.00 e non oltre le ore 24.00.
2. L'esercizio dell'attività di sala giochi posta all'interno di strutture di intrattenimento e svago e l'esercizio di giochi leciti all'interno delle strutture consentite osserva l'orario di apertura e chiusura di dette strutture.

Art. 14 - Manifestazioni all'aperto

Gli orari di esercizio delle attività di pubblico spettacolo, trattenimento e svago svolte nell'ambito di manifestazioni varie all'aperto vengono fissati di volta in volta nella fascia oraria compresa fra le ore 9.00 e le ore 2.00, in relazione alla tipologia della manifestazione, anche all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

TITOLO IV

Esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa

Art. 15 - Disposizioni generali

1. Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio di vendita, in base alle esigenze dell'utenza e nel rispetto dei limiti di cui ai commi seguenti.
2. Gli esercizi di cui al presente titolo possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore 7.00 alle ore 22.00. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio da un minimo di 5 ore ad un massimo di 13 ore di apertura giornaliera effettiva.
3. La chiusura infrasettimanale dell'esercizio è facoltativa.
4. All'esercente è fatto obbligo di rendere noto al pubblico il proprio orario di apertura e gli eventuali giorni di chiusura, compresi i periodi di ferie, mediante l'esposizione di cartelli o altri mezzi idonei visibili dall'esterno del negozio.

Art. 16 - Chiusure domenicali e festive

1. E' fatto obbligo agli esercenti di osservare la chiusura domenicale e festiva, salve le deroghe espressamente previste all'art. 18 della presente ordinanza.
2. Nel caso di più di due festività consecutive, è fatto obbligo agli esercizi operanti nel settore alimentare di garantire una giornata di apertura che non sia comunque individuata dalla legge come giornata di chiusura obbligatoria.



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Provincia di Firenze

Art. 17 - Deroghe alle chiusure domenicali e festive degli esercizi ubicati nel territorio comunale

1. Per gli esercizi commerciali ubicati nella frazioni, la deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva è consentita tutto l'anno.

2 Per gli esercizi commerciali situati nel capoluogo comunale, la facoltà di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva è consentita nei giorni di seguito indicati:

Festività che ricadono in periodi caratterizzati da manifestazioni locali:

- Canta Maggio;
- Domenica antecedente la fiera di Settembre;
- Mostra Mercato del tartufo bianco e nero;
- 31 dicembre – San Silvestro patrono;
- giornate domenicali o festive caratterizzate da eventi culturali o di spettacolo promossi e/o patrocinati dall'amministrazione comunale ed il cui calendario dovrà essere definito, di norma, entro la fine del mese di marzo, acquisito il parere favorevole delle organizzazioni del settore maggiormente rappresentative;

25 festività nel corso dell'anno:

- 6 gennaio - Epifania
- Prime 4 domeniche del mese di maggio
- 2 giugno - Festa della Repubblica
- Ultime 4 domeniche del mese di giugno (oltre al 2 giugno già considerato)
- Prime 4 domeniche del mese di luglio
- Prime 4 domeniche del mese di agosto
- Prime 3 domeniche del mese di settembre
- 1 novembre - Tutti i Santi
- Ultime 2 domeniche del mese di novembre (oltre al 30 novembre)
- 30 novembre - Festa Regionale

5 festività del mese di dicembre:

- 8 dicembre - Immacolata Concezione
- Prime 4 domeniche del mese di dicembre (oltre all' 8 e al 31 dicembre già considerati)

Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura obbligatoria nelle festività del:

- 1 gennaio
- Pasqua, Lunedì dell'Angelo
- 25 aprile
- 1 maggio
- 15 agosto
- 25 e 26 dicembre

Art. 18 - Orario notturno

Il Comune, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio e del turismo, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, potrà definire un calendario annuale delle giornate in cui gli esercizi



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Provincia di Firenze

commerciali, disciplinati nel presente titolo, hanno facoltà di protrarre l'apertura fino alle ore 24.00, fermo restando l'obbligo di non superare il limite delle tredici ore di apertura giornaliera.

Art. 19 - Esercizi commerciali posti in autostrade

Agli esercizi commerciali posti nelle aree di servizio lungo le autostrade, è consentita l'apertura ininterrotta 24 ore su 24.

Art. 20 - Esclusioni

1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano ai soggetti od alle fattispecie di cui all'art. 4, comma 2, del D.lgs. 114/98, agli industriali che vendono nel luogo di produzione le merci ivi prodotte, alle rivendite di generi di monopolio, agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; nonché alle seguenti tipologie di attività qualora siano svolte in maniera esclusiva o prevalente quali: rivendite di giornali, esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli da regalo e artigianato locale.

2. L'orario delle attività di cui al comma precedente deve essere comunque compreso fra le ore 06.00 e le ore 22.00.

3. Agli esercizi di cui al comma 1 si applica l'articolo 19 del presente titolo.

4. Le forme speciali di vendita al dettaglio effettuate attraverso apparecchi automatici, possono essere svolte 24 ore su 24.

TITOLO V

Acconciatori ed estetisti

Art. 21 - Ambito di applicazione

Gli orari di esercizio dell'attività di acconciatore, estetista ed attività assimilate sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo.

Art. 22 – Disposizioni generali

1. Coloro che esercitano l'attività di acconciatore, estetista ed attività assimilate sono liberi di determinare il proprio orario di apertura e chiusura in base alle esigenze dell'utenza e nel rispetto dei limiti di cui ai commi seguenti.

2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, gli esercizi di cui al presente titolo possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore 7.00 alle ore 22.00. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura del proprio esercizio fino ad un massimo di 60 ore settimanali.

3. All'esercente è fatto obbligo di rendere noto al pubblico il proprio orario di apertura e chiusura, con specificato chiaramente l'eventuale orario diversificato tra un giorno e l'altro della settimana, mediante cartelli o altri mezzi idonei visibili dall'esterno del negozio.

4. In occasione della chiusura per ferie, gli esercenti dovranno rendere noto al pubblico il periodo di chiusura dell'attività mediante cartelli o altri mezzi idonei visibili dall'esterno del negozio.

5. E' fatto obbligo agli esercenti che svolgono congiuntamente l'attività di parrucchiere, estetista ed attività assimilate di osservare un unico orario.

6. E' consentita la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni incorse oltre i limiti d'orario. La prosecuzione dell'attività non può comunque protrarsi per più di mezz'ora rispetto alla chiusura effettiva dell'esercizio.



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Provincia di Firenze

Art. 23 - Chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva e

1. La chiusura infrasettimanale dell'esercizio è facoltativa.
2. Gli esercenti possono osservare tale chiusura in uno o più giorni predeterminati della settimana che saranno scelti e resi noti al pubblico con mezzi idonei visibili dall'esterno del negozio.
3. E' fatto obbligo agli esercenti di osservare la chiusura domenicale e festiva, con possibilità di deroga per le festività che ricadono nel periodo compreso fra il 1 dicembre ed il 6 gennaio, escluso i giorni del 25, 26 dicembre e 1 gennaio.

TITOLO VI

Disposizioni comuni, rinvii e abrogazioni

Art. 24 - Ambito di applicazione

Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano a tutti gli esercizi disciplinati nella presente ordinanza, nonché a quelli ubicati nel centro commerciale Outlet regolati dall'ordinanza n. 62/2006.

Art. 25 - Poteri del Sindaco

1. In occasione di specifiche manifestazioni e ricorrenze, il Sindaco può stabilire, con apposito provvedimento, deroghe agli orari di apertura al pubblico degli esercizi specificati all'art. 25, determinando aree, periodi e orari. In detti periodi, il gestore che abbia optato per il giorno di chiusura infrasettimanale, può rimanere aperto senza darne preventiva comunicazione al Sindaco.
2. Previa richiesta motivata al Sindaco, da presentarsi almeno 20 giorni prima, potranno essere concesse deroghe alle disposizioni in materia di orari di apertura, sentite le organizzazioni imprenditoriali del commercio e del turismo, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
3. Con richiesta motivata, da presentarsi almeno 30 giorni prima, potranno essere concesse deroghe alle disposizioni in materia di giornate di chiusura da parte del Sindaco previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio e del turismo, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
4. Tali poteri vengono esercitati dal Sindaco nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali o regionali in materia di disciplina degli orari delle attività economiche.

Art. 26 – Sanzioni

1. La mancata osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste in materia dalle norme vigenti.
2. Negli altri casi si applica la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7 bis D.lgs 267/2000 (da 25,00 a 500,00 euro).

Art. 27 – Abrogazioni, rinvii e disposizioni transitorie

1. La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni precedente disposizione comunale in materia di orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività assimilabili, delle attività di pubblico spettacolo, trattenimento e svago, degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, delle attività di acconciatore ed estetista.
2. Gli esercizi disciplinati dalla presente ordinanza devono adeguare i propri orari entro trenta giorni successivi alla sua entrata in vigore, se in contrasto con le disposizioni in essa stabilite.



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Provincia di Firenze

3. Tutte le attività disciplinate dalla presente ordinanza dovranno svolgersi nel rispetto del Piano di classificazione acustica e della normativa sul rumore vigente nel territorio comunale.
4. Resta in vigore l'ordinanza n. 62/2006 che disciplina l'individuazione delle giornate di chiusura obbligatoria festiva ed infrasettimanale, nonché la fascia oraria di apertura per gli esercizi del centro commerciale Outlet.
5. Per quanto non previsto nella presente ordinanza si rinvia alle disposizioni di legge previste in materia.

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
- sia trasmessa in copia alle associazioni di categoria, alle associazioni dei consumatori ed alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- sia trasmessa in copia agli organi di vigilanza affinché vigilino sulla corretta osservanza della stessa.

INFORMA

Che responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è la Dott.ssa Amalia Sabatini, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Sviluppo Economico, presso tale ufficio è altresì possibile prendere visione degli atti.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Il Responsabile
Dott. LUCHI GIAN PIERO